

CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del ????

E' previsto dall'articolo 15 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1

Il Consiglio Giudiziario è presieduto dai Capitani Reggenti e dura in carica **quattro anni** a partire dalla sua prima riunione.

I componenti del Consiglio Giudiziario sono eletti:

- a) quattro dal Consiglio Grande e Generale, con la maggioranza di due terzi, scelti fra cittadini sammarinesi, non Magistrati, con la qualifica di professori universitari in materie giuridiche, o in possesso di laurea in tali materie o comunque con consolidata esperienza in materia di ordinamento giudiziario. Non possono essere eletti più di due iscritti all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino. Tale incompatibilità si estende al coniuge o convivente degli iscritti al predetto Albo, nonché ai parenti dei medesimi fino al secondo grado in linea retta e fino al terzo grado in linea collaterale (articolo 15, comma 4, lettera a));

I componenti elettivi di cui sopra nominati dal Consiglio Grande e Generale, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera a), non sono immediatamente rieleggibili e, finché sono in carica, non possono fare parte del Consiglio Grande e Generale né del Congresso di Stato (articolo 15, comma 6).

- b) quattro dai Magistrati, dei quali tre scelti fra i Commissari della Legge confermati nell'incarico e di carriera e uno scelto fra i Giudici d'Appello di carriera o per specifico incarico, purché confermati nell'incarico, oppure fra i Giudici di Terza Istanza. L'elezione ha luogo a maggioranza dei due terzi. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Le votazioni si svolgono in distinte riunioni che possono essere convocate anche in giorni immediatamente consecutivi (articolo 15, comma 4, lettera b));

I componenti elettivi di cui sopra nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lettera b), sono immediatamente rieleggibili, per una sola volta. I Magistrati eletti continuano ad esercitare le loro funzioni giudiziarie e, in caso di cessazione dalle stesse, decadono dalla carica di componente del Consiglio Giudiziario.

Il Consiglio Giudiziario si riunisce, una volta che sono stati eletti i componenti sia dalla parte laica che dalla parte togata, entro due settimane. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale. Possono essere comunque convocate sedute d'iniziativa dei Capitani Reggenti o su richiesta di tre componenti eletti.

Fa parte di diritto del Consiglio Giudiziario il Magistrato Dirigente, il quale svolge le funzioni di vicepresidente e, per delega dei Capitani Reggenti, ne cura l'organizzazione e il funzionamento secondo quanto stabilito dal Regolamento interno. Il Magistrato Dirigente non esercita il diritto di voto e non si computa ai fini del calcolo del quorum strutturale e funzionale delle deliberazioni.

Il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia possono intervenire alle riunioni del Consiglio Giudiziario per fare comunicazioni, fornire o richiedere chiarimenti. Essi non possono, tuttavia, essere presenti alle deliberazioni.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dei Notai, il Segretario di Stato per la Giustizia e il Presidente della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia partecipano, senza diritto di voto, alla seduta del Consiglio Giudiziario in cui viene discussa la Relazione annuale del Magistrato Dirigente.

Trascorsi quattro anni dalla prima riunione del Consiglio Giudiziario, e fino alle elezioni dei nuovi componenti, il Consiglio Giudiziario si riunisce e delibera solo per questioni di ordinaria amministrazione. In tal periodo è consentito l'avvio delle procedure di

reclutamento dei Magistrati, sono invece precluse la valutazione di professionalità e la nomina dei Magistrati, la nomina del Magistrato Dirigente e la decisione sui procedimenti disciplinari.

Il Consiglio Giudiziario verifica nella prima seduta la validità dei titoli dei componenti eletti. Delibera in materia di reclutamento, nomina, conferma, promozione, valutazione di professionalità e disciplina dei Magistrati, secondo le leggi di ordinamento giudiziario. Esprime pareri su questioni generali in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione degli uffici giudiziari, su richiesta del Segretario di Stato per la Giustizia o della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia. Nomina il Magistrato Dirigente del Tribunale tra i Commissari della Legge e i Giudici di Appello con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo che ricoprono.

Membri: